

Proposte modifiche statutarie per So.Crem Bologna

Art. 1) Costituzione e denominazione

È costituita in Bologna una Associazione di Promozione Sociale denominata “SOCIETÀ DI CREMAZIONE – SO.CREM Bologna e FERRARA APS”, per brevità, anche SO.CREM BOLOGNA e FERRARA APS.

Art. 9) Recesso ed esclusione

...

Il Socio che non versa la quota associativa per *due anni* consecutivi può essere escluso con provvedimento del Consiglio Direttivo che gli deve essere comunicato per iscritto.

Art. 16) Tipi di Assemblea

...

L'Associazione, nel caso in cui il numero dei soci iscritti sia superiore a cinquecento, potrà prevedere lo svolgimento di un'Assemblea Generale, obbligatoriamente preceduta da Assemblee separate tenute nelle Province di Bologna e Ferrara, Province nel cui ambito territoriale l'Associazione è sorta e svolge la propria attività.

Art. 16 bis) Le Assemblee separate

Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno i delegati per l'Assemblea Generale. I delegati devono essere soci dell'Associazione ed il loro numero è stabilito secondo un criterio proporzionale che garantisca la rappresentanza dei soci presenti, anche per delega, nell'Assemblee separate. In ogni caso deve essere garantita la rappresentanza delle posizioni di minoranza espresse dai soci nelle Assemblee separate.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, tramite l'approvazione di un Regolamento Congressuale, i luoghi di convocazione delle Assemblee separate, tenuto conto della provenienza territoriale dei soci iscritti, ed il criterio proporzionale con il quale attribuire ai delegati la rappresentanza dei soci partecipanti, anche per delega, alle varie Assemblee separate, garantendo, in ogni caso, la rappresentanza delle minoranze ivi espresse.

I verbali delle Assemblee separate, salvo votazioni all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le deliberazioni delle Assemblee Generali possono essere impugnate per annullabilità anche dai soci assenti e dissenzienti alle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Art. 16 ter) L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati nominati dai soci presenti, anche per delega, nelle Assemblee separate. In ogni deliberazione in cui sono chiamati a votare, i delegati sono tenuti a rispettare il vincolo di mandato espresso, rispettivamente e proporzionalmente, dalle minoranze e dalle maggioranze costituite all'interno dell'Assemblee separate che li ha eletti.

I delegati partecipanti all'Assemblea Generale sono muniti di specifica delega indicante l'Assemblea separata che li ha designati.

Si applicano all'Assemblea Generale i medesimi *quorum* costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, stabiliti dai successivi articoli 21 e 22 dello Statuto. Le maggioranze indicate dai suddetti articoli si calcolano sulla base dei voti complessivamente espressi dai soci nelle rispettive Assemblee separate, così come risultanti dai verbali delle stesse.

Nel caso di parità nella deliberazione, i delegati potranno esprimere le loro preferenze senza rispettare il vincolo di mandato.

Qualora un delegato risulti assente all'Assemblea Generale, i voti allo stesso attribuiti devono essere proporzionalmente redistribuiti tra gli altri delegati nominati nella medesima Assemblea Separata, se

presenti. Nel caso in cui tutti i delegati nominati da un'Assemblea Separata risultino assenti, non verranno considerati, né ai fini costitutivi né ai fini deliberativi, i voti espressi dalla rispettiva Assemblea separata.

Art. 19) Modalità di convocazione

...
...
...
...

La convocazione delle Assemblee separate avviene con le stesse modalità indicate nel presente articolo.

Tra il giorno in cui si tiene l'ultima delle Assemblee separate e la data di convocazione dell'Assemblea Generale devono trascorrere almeno otto giorni.

Con l'avviso di convocazione di ciascuna Assemblea separata, i soci devono essere informati che sono chiamati a discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno oggetto di deliberazione dell'Assemblea Generale, oltre che a nominare i delegati che parteciperanno a quest'ultima Assemblea.

Art. 24) Diritto di intervento

...
...

Ciascun socio ha diritto di partecipare all'Assemblea Generale. In ogni caso, il voto nell'Assemblea Generale verrà espresso esclusivamente dai delegati nominati nelle Assemblee separate.

STENDARDO

Art. 39) Titolarità e custodia

L'Associazione possiede due Stendardi che devono essere conservati presso i Poli Crematori di riferimento.

Art. 40) Utilizzazione

Gli Stendardi possono essere richiesti, anche separatamente, per venir posti al seguito del feretro...

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43) Regolamenti interni

Un eventuale regolamento stabilisce le modalità, per i servizi commemorativi, per la conservazione e la dispersione delle ceneri.

...

Il Regolamento Congressuale determina le sedi di convocazione delle Assemblee separate e i criteri proporzionali di rappresentanza dei delegati.